SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 134

LEGGE 21 settembre 1994, n. 567.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993.

94G0599

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994, n. **568**.

Regolamento concernente modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, come modificata dalla legge 23 dicembre 1985, n. 783, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1990, n. 433, concernente norme di esecuzione della predetta legge 28 aprile 1976, n. 192;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente l'istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Considerata l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al citato decreto n. 611 del 1979, per adeguarlo alle norme del decreto legislativo n. 117 del 1993 ed alle esigenze di funzionalità della Scuola di guerra dell'Esercito;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate (sez. E.) espresso nell'adunanza del 19 ottobre 1993;

Visto l'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1994;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 24-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1990, n. 433, è sostituito dal seguente:

«Art. 24-*bis*. — *1.* Ai capitani in servizio permanente effettivo del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, da avviare, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1985, n. 783, a frequentare il corso di istituto, si applicano le norme di cui all'art. 1 del presente decreto previste per l'ammissione al corso di stato maggiore dei capitani del ruolo normale unico delle Armi.

2. Ai capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117.».

Art. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 24-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1990, n. 433, è aggiunto il seguente comma:

«*6.* L'esame finale di cui al comma 5, per la parte inerente all'accertamento sulle materie trattate nella fase svolta presso la Scuola ufficiali carabinieri, può essere effettuato in una sessione anticipata.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PREVITI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,

prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 2:

— L'art. 24-*ter* del D.P.R. n. 611/1979, aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. n. 433/1990, poi modificato dal presente provvedimento, è così formulato:

«Art. 24-*ter*. — 1. Le date di inizio e di termine di ciascun corso di istituto sono stabilite dallo stato maggiore dell'Esercito.

2. Il corso di istituto è articolato in più fasi svolte presso la Scuola ufficiali carabinieri, le unità di impiego e la Scuola di guerra e si conclude con un esame finale.

3. Il profitto tratto dai frequentatori durante il corso è accertato mediante prove scritte ed interrogazioni orali nelle diverse materie di insegnamento. Alla fine di ciascuna delle due fasi svolte presso la Scuola ufficiali carabinieri e la Scuola di guerra viene effettuata la valutazione del profitto tratto dal frequentatore nelle fasi medesime. Tali valutazioni sono definite dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.

4. La valutazione complessiva per profitto, espressa in trentesimi e frazione millesimale, è definita dalla media dei voti riportati in ciascuna delle predette fasi.

5. L'esame finale consiste in una prova orale sulle materie che sono state oggetto di studio durante il corso. Per le modalità di valutazione e di espressione del punteggio, si applicano le disposizioni dell'art. 24-*quinquies* del presente decreto.

6. *L'esame finale di cui al comma 5, per la parte inerente all'accertamento sulle materie trattate nella fase svolta presso la Scuola ufficiali carabinieri, può essere effettuato in una sessione anticipata».*

94G0608

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1994.

Proroga del mandato di commissario liquidatore dell'Ente «Colombo '92».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 373, concernente la realizzazione dell Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92»;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1993 con il quale il prefetto di prima classe dott. Vittorio Stelo è stato nominato commissario liquidatore dell'Ente «Colombo '92» per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1993 con il quale il prefetto dott. Romano Fusco è stato nominato commissario liquidatore del predetto Ente per il periodo 15 novembre 1993-31 dicembre 1993, in sostituzione del prefetto di prima classe dott. Vittorio Stelo;

Visto l'art. 62 del decreto-legge del 28 dicembre 1993, n. 542, con il quale la gestione commissariale liquidatoria dell'Ente «Colombo '92» è stata prorogata al 30 giugno 1994;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1994 con il quale il mandato di commissario liquidatore affidato al prefetto dott. Romano Fusco è stato prorogato fino al 30 giugno 1994;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, con il quale la gestione commissariale liquidatoria dell'Ente «Colombo '92», è stata prorogata al 31 ottobre 1994;

Ritenuta la necessità di prorogare il mandato affidato al prefetto dott. Romano Fusco, prevedendo, tra l'altro, l'espressa facoltà del commissario liquidatore di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dell'opera delle amministrazioni dello Stato, ivi compresa quella degli uffici tecnici erariali;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Il mandato di commissario liquidatore dell'Ente «Colombo '92» affidato al prefetto dott. Romano Fusco è prorogato sino al 31 ottobre 1994.

Il commissario liquidatore, per l'esercizio delle proprie funzioni, potrà avvalersi dell'opera delle amministrazioni dello Stato, ivi compresa quella degli uffici tecnici erariali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

FISICHELLA, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 273

94A6354

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, con sede in Piacenza;

Vista la delibera del 13 luglio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 8, 11, 12, 16 e 22, l'inserimento dell'art. 30 nelle disposizioni transitorie, nonché la modifica concernente l'abrogazione del primo comma dell'art. 10 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 8, 11, 12, 16 e 22, l'inserimento dell'art. 30 nelle disposizioni transitorie, nonché la modifica concernente l'abrogazione del primo comma dell'art. 10 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, con sede in Piacenza, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 8.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da undici consiglieri.

(Comma 2). Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti il cui mandato non sia scaduto e restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri.

(Comma 3). Gli undici consiglieri sono nominati come segue.

uno dall'amministrazione provinciale di Piacenza;

uno dall'amministrazione provinciale di Pavia, da scegliersi tra persone residenti nel comune di Vigevano;

uno dall'amministrazione comunale di Piacenza;

uno dall'amministrazione comunale di Vigevano;

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Piacenza;

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pavia, da scegliersi tra persone residenti nel comune di Vigevano;

cinque dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, almeno due dei quali da scegliersi nell'ambito delle forze economiche piacentine e due da scegliersi fra esperti nei settori di intervento previsti dall'art. 2 dello statuto.

(Omissis).

Art. 11.

(Comma 1). Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione compete un emolumento annuo fisso e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese, per l'espletamento delle rispettive funzioni, da determinarsi secondo le modalità e le misure stabilite dal consiglio di amministrazione sentito il collegio sindacale.

(Comma 2). Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Art. 12.

(Comma 1). Al consiglio di amministrazione compete di:

1) nominare il presidente ed il vice presidente;

2) determinare la misura degli emolumenti e delle medaglie di presenza per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nonché le modalità di determinazione del rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori e dai sindaci in ragione del loro incarico;

3) deliberare sulle modificazioni statutarie;

4) redigere ed approvare annualmente il bilancio... *(omissis).*

(Omissis).

Art. 16.

(Omissis).

(Comma 3). I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili e devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

(Omissis).

(Comma 5). I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati. Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10, secondo e terzo comma. Essi devono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre.

(Omissis).

(Comma 13). Il compenso annuo e la misura del gettone di presenza sono fissati dal consiglio di amministrazione con riferimento alle tariffe professionali dei dottori commercialisti.

Art. 22.

(Omissis).

(Comma 5). Qualora il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, i componenti del collegio sindacale rivestano anche altre cariche, (effettive) che diano diritto a una retribuzione, diversa dalla medaglia di presenza, presso la società

conferitaria o da essa derivata (per incorporazione, fusione od altra causa) e le società o enti da questa direttamente o indirettamente controllati o dalla stessa partecipati, e qualora i compensi percepiti dal singolo interessato in relazione a tali incarichi superassero globalmente il doppio del compenso maggiore fra tutti i compensi l'eccedenza relativa dovrà essere decurtata dal compenso erogato dalla Fondazione. Nel caso che l'eccedenza di cui sopra fosse maggiore del compenso erogato dalla Fondazione, quest'ultimo non è dovuto. Nel conteggiare i compensi di cui ai commi precedenti non si terrà conto dei compensi relativi alle medaglie di presenza.

Disposizioni transitorie

Art. 30.

Il presidente e il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data; in deroga all'art. 8, primo comma, dello statuto il consiglio di amministrazione è composto da tredici membri e si ridurrà fino al numero di 11 via via che cesseranno dalla carica i componenti nominati dal Ministro del tesoro.

94A6355

DECRETO 21 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio:

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli;

Vista la delibera del 19 luglio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 4, 5, 16, 17, 18, 23, 28, 31 e 33 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 2, 4, 5, 16, 17, 18, 23, 28, 31 e 33 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

(Omissis).

(Comma 3). La Fondazione amministra la partecipazione nella Società per azioni conferitaria della azienda bancaria di cui all'art. 1 o da essa derivata (per fusione, incorporazione od altra causa); non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, né possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie e finanziarie diverse da quella che possiede nella predetta Società conferitaria o da essa derivata.

(Comma 4). Può invece acquisire e cedere partecipazioni di minoranza nel capitale di altre imprese bancarie e finanziarie ed anche maggioritarie in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, purché strumentali al perseguimento dei propri scopi statutari.

(Omissis).

Art. 4.

(Comma 1). Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) (omissis);

b) dal fondo di riserva finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società conferitaria o da essa derivata (per fusione, incorporazione od altra causa);

c) (omissis);

d) (omissis),

e) (omissis).

(Comma 2). Il patrimonio deve essere investito nel rispetto delle disposizioni di legge in materia o, in assenza di esse, con le modalità fissate dal consiglio di amministrazione, fermo il disposto di cui all'art. 28 del presente statuto. La riserva di cui al precedente comma, lettera *b)*, deve essere investita esclusivamente in titoli della società conferitaria o da essa derivata (per fusione, incorporazione od altra causa) e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato Gli interessi maturati tempo per tempo sull'investimento della predetta riserva vanno ad incrementare la stessa.

Art. 5.

L'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria o da essa derivata (per fusione, incorporazione od altra causa) devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

(Comma 2). Abrogato

Art. 16.

(Omissis).

(Comma 6). Fatta salva la norma di cui al successivo art. 16-*bis*, i componenti del consiglio possono ricoprire cariche in società od enti partecipanti direttamente od indirettamente, con il limite massimo di tre cariche; il consiglio, per particolari ragioni, può ampliare tale limite per il presidente ed il vice presidente fino ad un massimo di cinque cariche.

(Ultimo comma). Abrogato.

Art. 17.

(Omissis).

(Comma 2). Alla scadenza del loro mandato si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi e di controllo.

(Omissis).

Art. 18.

(Omissis).

(Comma 3). I compensi di cui al primo comma sono cumulabili con i compensi previsti per le cariche di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, fatta salva la norma di cui al precedente art. 16-*bis*; peraltro, qualora l'insieme dei compensi abbia a superare il doppio del compenso più alto fra quelli previsti per

tali cariche, il compenso corrisposto dalla Fondazione è ridotto dell'importo complessivo di detta eccedenza, ovvero se l'entità di quest'ultima è superiore, non è dovuto.

Art. 23.

(Omissis).

(Comma 2). I sindaci sono nominati dall'assemblea dei soci; di essi almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, fino a che questo non sia stato istituito, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(Comma 3). I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i soggetti che svolgono funzioni di controllo presso le banche.

(Comma 4). Il presidente del collegio è nominato dall'assemblea dei soci.

(Comma 5). I sindaci restano in carica tre anni e possono essere confermati; alla scadenza del loro mandato si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi e di controllo.

(Comma 6). Con riferimento al numero delle cariche che possono essere ricoperte si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 6.

Art. 28.

(Comma 1). Una quota pari almeno al 25% (venticinque per cento) dei proventi derivanti dalla gestione della partecipazione nella società conferitaria o da essa derivata (per fusione, incorporazione od altra causa) viene assegnata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società medesima.

(Omissis).

Art. 31.

(Comma 1). Il presidente, il vice presidente, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Cassa di risparmio di Vercelli, ente conferente, in carica al momento della iscrizione nel registro delle imprese della società bancaria conferitaria dell'azienda bancaria, conservano la loro carica presso la Fondazione fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati e comunque fino a che entrino in carica i successori.

(Comma 2). *(Omissis).*

(Ultimo comma). Abrogato.

Art. 33.

Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle attuali modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data, fatta salva la norma di cui al precedente art. 16-*bis*.

(Ultimo comma). Abrogato.

94A6356

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 settembre 1994.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 1995 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti erariali, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno;

Visto l'art. 44, comma 2, del suddetto decreto il quale prevede che le modalità della certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento con decreto del Ministro dell'interno;

Considerata la necessità di emanare le modalità della certificazione relativa al bilancio dell'anno 1995 nonché di individuare le modalità ed i termini di presentazione;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;

Decreta:

Art. 1.

I comuni, le province e le comunità montane devono compilare un certificato sul bilancio 1995 conforme agli allegati modelli che fanno parte integrante del presente decreto.

Detto certificato va allegato al bilancio di previsione e con lo stesso inviato al competente organo regionale di controllo in un originale e sei copie autenticate.

L'organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dell'avvenuto esame e comunque entro il 28 febbraio 1995 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunità montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento.

Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato.

Le prefetture, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti e le comunità montane di quella regione ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare all'originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunità montane, al Ministero dell'interno ed una copia dei certificati stessi alla Corte dei conti - Sezioni enti locali, ed all'ISTAT.

Art. 2.

Il certificato è firmato dal segretario e dal ragioniere ove esista. Deve inoltre contenere l'attestazione firmata dal presidente del comitato regionale di controllo.

Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 21 × 29,7 e scritto a macchina in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1994

p. *Il Ministro*: LO JUCCO

CODICE ENTE

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Comune o Provincia ____________________

SIGLA PROV. |__|__|

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1995

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1995

CODICE ENTE

COMUNE O PROVINCIA DI ________________________

SIGLA PROV. [|]

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE (1)

VISTO il decreto ministeriale del concernente la certificazione relativa ai bilanci 1995 dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 1995;

VISTI gli atti d'ufficio;

SI CERTIFICA

1. che le previsioni definitive del 1994 e le previsioni di competenza dell'esercizio 1995, desunte dal bilancio deliberato con atto consiliare n. ____________ del ____________________ sono le seguenti:

(Dati in migliaia di lire)

Titolo	Denominazione	Previsione definitiva stimata del 1994 e residui iscritti nel bilancio 1995	Codice	Previsione 1995 approvata	Codice
	ENTRATE				
	Avanzo di Amministrazione	———			15
I	Tributarie		01		16
II	Contributi e trasferimenti		02		17
III	Extratributarie		03		18
IV	Alienazione ecc.		04		19
V	Assunzione di prestiti		05		20
VI	Partite di giro		06		21
	Residui attivi 1994 e precedenti		07	———	
	TOTALI ...		08		22
	SPESE				
	Disavanzo di Amministrazione	———			23
I	Correnti		09		24
II	Conto Capitale		10		25
III	Rimborso di prestiti		11		26
IV	Partite di giro		12		27
	Residui passivi 1994 e precedenti		13	———	
	TOTALI...		14		28

(1) L'indicazione in migliaia di Lire implica l'eliminazione per troncamento delle ultime tre cifre di ciascun importo, senza operare arrotondamenti. Per verificare l'esattezza di ciascun totale in modo che corrisponda a quello del bilancio, occorre maggiorare l'addendo più elevato. Per il quadro della classificazione economica-funzionale il riscontro dei totali va fatto solo in verticale.

2. che la situazione economica del bilancio 1995 è la seguente:

A) - **ENTRATE CORRENTI (comprese le "UNA TANTUM")** (in migliaia di lire)
TITOLO I - **Entrate tributarie**
di cui:

		Codice
Categoria 1ª - Imposte:		
Imposta comunale immobiliare (2) (2 bis)	L. ________	604
Addizionale I.R.PE.F. (2)	L. ________	609
Addizionale sul consumo dell'energia elettrica	L. ________	30
Imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica (2 ter)	L. ________	610
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) (2)	L. ________	601
Imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (2 ter)	L. ________	611
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (2 quater)	L. ________	612
Altre imposte	L. ________	31
Totale categoria 1ª	L. ________	32
Categoria 2ª - Tasse:		
Occupazione spazi ed aree pubbliche	L. ________	33
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (2)	L. ________	34
Altre tasse	L. ________	35
Totale categoria 2ª	L. ________	36
Categoria 3ª - Tributi speciali:		
Diritto e canone per la raccolta e la depurazione delle acque di rifiuto:		
1) insediamenti civili	L. ________	37
2) insediamenti produttivi	L. ________	38
Altri tributi speciali	L. ________	39
Totale categoria 3ª	L. ________	40
TOTALE TITOLO I (cod. 32+36+40) (corrisponde al cod. 16)	L. ________	41

TITOLO II - **Entrate derivanti da contributi e trasferimenti:**
di cui:
Categoria 1ª - Trasferimenti correnti dello Stato:
1 - contributi ordinari: (art. 35 e 36 D.L. 504/52) L. ________ 42

---

(2) Solo per i Comuni.
(2 bis) L'aliquota è stata stabilita nella misura del ________ ‰ 608
(2 ter) Solo per le Province.
(2 quater) Solo per le Province. L'aliquota è stata stabilita nella misura del ________ % 615

		Codice
2) contributi perequativi degli squilibri di fiscalità locale (art. 40 D.L. 504/92)	L.	43
3) contributi consolidati (art. 39 D.L. 504/92) (4)	L.	613
4) contributi per lo sviluppo degli investimenti: (3)		
- Mutui contratti nel 1993 e precedenti	L.	
- Mutui contratti nel 1994	L.	
Totale punto 4)	L.	44
5) altri contributi dello Stato	L.	614
Totale categoria 1ª	L.	48
Categoria 2ª - Trasferimenti correnti della Regione	L.	49
Categoria 3ª - Trasferimenti di altri Enti		
1) dai Comuni per ICIAP (5)	L.	602
2) altri	L.	603
Totale categoria 3ª	L.	50
TOTALE TITOLO II (cod. 48+49+50) (corrisponde al cod. 17)	L.	51
TITOLO III - **Entrate extratributarie** di cui:		
Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici	L.	52
Categoria 2ª - Proventi dei beni	L.	53
Categoria 3ª - Interessi attivi su anticipazioni è crediti	L.	54
Categoria 4ª - Utili netti dei servizi municipalizzati	L.	55
Categoria 5ª - Concorsi, rimborsi e recuperi	L.	56
Categoria 6ª - Poste correttive e compensative delle spese	L.	57
TOTALE TITOLO III (cod. 52+53+54+55+56+57) (corrisponde al cod. 18)	L.	58
TOTALE ENTRATE CORRENTI (cod. 41+51+58)	L.	59
Quota dei proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni destinate alla manutenzione del patrimonio comunale	L.	606

(3) Per i contributi erariali relativi ai mutui si deve far riferimento alle circolari F.L. 6/86, F.L. 20/86, F.L. 1/87, F.L. 2/88, F.L. 32/88 F.L. 30/89, F.L. 1/91, F.L. 6/92 e F.L. 6/93 riguardanti il concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali.

(4) Comprensivo del contributo per gli oneri del contratto 1985-1987 e 1988-1990.

(5) Solo per le Province.

Codice

B - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI (solo "una tantum") (in migliaia di lire) .... L. ______ 60

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA (cod. 59+606+60) (in migliaia di lire) .... L. ______ 61

C - SPESE CORRENTI (COMPRESE LE "UNA TANTUM")
(al netto dell'onere per ammortamento di beni patrimoniali)
(in migliaia di lire) .... L. ______ 62

D - QUOTE DI CAPITALE PER RIMBORSO DI PRESTITI
(in migliaia di lire) .... L. ______ 63

TOTALE GENERALE DELLA SPESA (in migliaia di lire) .... L. ______ 64

3. che tra le entrate sono previste quote per servizi consortili per complessive L. ______ 65
(in migliaia di lire);
4. che sono previste per assistenza sanitaria spese per complessive L. ______ 66
(in migliaia di lire);

5. che le spese per il personale, previste nel 1995 per le disciolte I.P.A.B., sono di complessive L. ______ 67
(in migliaia di lire);

6. che l'ente gestisce in economia i seguenti servizi a carattere produttivo:

	SPESE						ENTRATE	
	Personale (in migliaia di lire)	Cod.	Altre spese (in migliaia di lire)	Cod.	TOTALE (in migliaia di lire)	Cod.	(in migliaia di lire)	Cod.
Acquedotto		68		73		78		83
Distribuzione del gas metano...		69		74		79		84
Farmacia		70		75		80		85
Altri (6)		71		76		81		86
Totali		72		77		82		87

(6) Altri servizi da indicare con foglio separato da allegare al certificato.

7. che l'ente gestisce i seguenti servizi a domanda individuale per i quali la situazione finanziaria prevista per il 1995 è la seguente:

	SPESE						ENTRATE (7)	
	Personale (in migliaia di lire)	Cod.	Altre spese (in migliaia di lire)	Cod.	TOTALE (in migliaia di lire)	Cod.	(in migliaia di lire)	Cod.
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero		88		108		128		148
Alberghi diurni e bagni pubblici		89		109		129		149
Asili nido		90		110		130		150
Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli		91		111		131		151
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali		92		112		132		152
Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge		93		113		133		153
Giardini zoologici e botanici		94		114		134		154
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili		95		115		135		155
Mattatoi pubblici		96		116		136		156
Mense, comprese quelle ad uso scolastico		97		117		137		157
Mercati e fiere attrezzati		98		118		138		158
Parcheggi custoditi e parchimetri		99		119		139		159
Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili		101		121		141		161
Spurgo di pozzi neri		102		122		142		162
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli		103		123		143		163
Trasporti di carni macellate		104		124		144		164
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive		105		125		145		165
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili		106		126		146		166
Altri (8)		342		343		344		345
Totali		107		127		147		167

8. che la copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale è pari al ________ %; 168

9. che la spesa complessiva di L. ________________ (in migliaia di lire) prevista nel bilancio 1995 169

nella categoria economica 1 - personale - si riferisce a n. ________ unità rapportate ad anno; 170

10. che la maggior spesa di personale, per nuove assunzioni è di L. ________________ (in migliaia di lire) (9); 171

11. che le spese di competenza classificate secondo l'analisi economico-funzionale, sono le seguenti (in migliaia di lire):

(7) Entrate da tariffe e contribuzioni ed a specifica destinazione.

(8) Compilare l'analisi dei servizi nell'allegato A.

(9) Per nuove assunzioni, che hanno determinato la maggior spesa di personale, vanno considerate solo quelle numericamente eccedenti la media del personale in servizio nell'anno precedente.

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO- FUNZIONALE

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
PREVISIONI DI COMPETENZA IN MIGLIAIA DI LIRE

Classificazione funzionale / Classificazione economica	Sezione I Amministrazione generale	Sezione II Istruzione e cultura	Sezione III Azioni e interventi in campo sociale e abitazioni	Sezione IV Trasporti e comunicazioni	Sezione V Azioni e interventi in campo economico	Sezione VI Oneri non ripartibili	TOTALE
SPESE CORRENTI							
Ctg. 1ª - Personale	172	189	206	223	240	257	274
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi	173	190	207	224	241	258	275
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti	174	191	208	225	242	259	276
Ctg. 4ª - Interessi passivi	175	192	209	226	243	260	277
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate	176	193	210	227	244	261	278
Ctg. 6ª - Ammortamenti	177	194	211	228	245	262	279
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	178	195	212	229	246	263	280
a) TOTALE SPESE CORRENTI	179	196	213	230	247	264	281
SPESE IN CONTO CAPITALE							
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'Ente	180	197	214	231	248	265	282
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico dell'Ente	181	198	215	232	249	266	283
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali	182	199	216	233	250	267	284
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti	183	200	217	234	251	268	285
Ctg. 5ª - Concessione crediti e anticipi per finalità produttive	184	201	218	235	252	269	286
Ctg. 6ª - Concessioni crediti e anticipi per finalità non produttive	185	202	219	236	253	270	287
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	186	203	220	237	254	271	288
b) TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	187	204	221	238	255	272	289
(a + b) TOTALE	188	205	222	239	256	273	290

______________ lì, ______________

IL SEGRETARIO
(Sig ______________)

IL RAGIONIERE
(Sig ______________)

IL PRESIDENTE DEL CO RE CO
ATTESTA
che il ci rificato è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo
(Sig ______________)

TIMBRO CO.RE.CO.

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE
COMUNI
PREVISIONI DI COMPETENZA IN MIGLIAIA DI LIRE

Classificazione funzionale / Classificazione economica	Sezione I Amministrazione generale	Sezione II Giustizia	Sezione III Sicurezza pubblica e difesa	Sezione IV Istruzione e cultura	Sezioni V Abitazioni	Sezione VI Azioni e interventi in campo sociale	Sezione VII Trasporti e comunicazioni	Sezione VIII Azioni e interventi in campo economico	Sezione IX Oneri non ripartibili	TOTALE
SPESE CORRENTI										
Ctg. 1ª - Personale	172	189	206	223	240	257	274	291	308	325
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi	173	190	207	224	241	258	275	292	309	326
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti	174	191	208	225	242	259	276	293	310	327
Ctg. 4ª - Interessi passivi	175	192	209	226	243	260	277	294	311	328
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate	176	193	210	227	244	261	278	295	312	329
Ctg. 6ª - Ammortamenti	177	194	211	228	245	262	279	296	313	330
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	178	195	212	229	246	263	280	297	314	331
a) TOTALE SPESE CORRENTI	179	196	213	230	247	264	281	298	315	332
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'Ente	180	197	214	231	248	265	282	299	316	333
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico dell'Ente	181	198	215	232	249	266	283	300	317	334
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali	182	199	216	233	250	267	284	301	318	335
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti	183	200	217	234	251	268	285	302	319	336
Ctg. 5ª - Concessione crediti e anticipi per finalità produttive	184	201	218	235	252	269	286	303	320	337
Ctg. 6ª - Concessione crediti e anticipi per finalità non produttive	185	202	219	236	253	270	287	304	321	338
Ctg 7ª - Somme non attribuibili	186	203	220	237	254	271	288	305	322	339
b) TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	187	204	221	238	255	272	289	306	323	340
(a + b) TOTALE	188	205	222	239	256	273	290	307	324	341

________________ li, __________

IL SEGRETARIO (Sig ________________)

IL RAGIONIERE (Sig ________________)

IL PRESIDENTE DEL CO RE CO
ATTESTA
che il certificato è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo
(Sig ________________)

TIMBRO CO RE.CO.

ALLEGATO A

Dettaglio del punto 7 riguardante "Altri servizi a domanda individuale"

l'Ente gestisce i seguenti altri servizi a domanda individuale per i quali la situazione finanziaria prevista per il 1995 e la seguente:

	SPESE			ENTRATE
	Personale (in migliaia di lire)	Altre spese (in migliaia di lire)	TOTALE (in migliaia di lire)	(in migliaia di lire)
Totali				

GUIDA SINTETICA PER LA VERIFICA DELLA ESATTEZZA DEL CERTIFICATO PER LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI

Ad integrazione delle indicazioni fornite nella guida al certificato, si indicano le seguenti verifiche per il riscontro della regolarità del certificato:

1 - Esistenza della firma del Segretario;

2 - Esistenza della firma del Ragioniere, nel caso in cui non esista il Ragioniere occorre barrare la relativa riga;

3 - Riscontro di eventuale discordanza tra la firma apposta ed il nome dattiloscritto;

4 - Esistenza del timbro del Comune;

5 - La certificazione prodotta deve comprendere tutte le pagine del certificato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

6 - Corretta compilazione di tutti i quadri relativi ai dati finanziari;

7 - Leggibilità di tutte le pagine del certificato;

8 - Conformità della certificazione al modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

9 - Contemporanea esistenza di valori e di codici ad essi attribuibili;

10 - Inesistenza di voci non previste nel certificato;

11 - Indicazione di valori espressi solamente in migliaia di lire nei quadri relativi ai dati finanziari;

12 - Esistenza delle firme del Presidente del CO.RE.CO.;

13 - Esistenza del timbro del CO.RE.CO.;

14 - Inesistenza di codici uguali con importi differenti;

15 - Leggibilità delle firme apposte;

16 - Esistenza della data;

17 - Redazione della certificazione originale;

18 - Esistenza della convalida per le eventuali correzioni;

19 - Redazione della certificazione con sistema dattilografico;

20 - Mancata indicazione dell'aliquota ICI stabilita dal Comune.

21 - Mancata indicazione dell'aliquota del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell' ambiente stabilita dalla Provincia.

CODICE ENTE

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Comunità montana ______________________________

Provincia di ______________________________

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1995

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1995

CODICE ENTE

COMUNITA' MONTANA ______________________________

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE (1)

VISTO il decreto ministeriale del concernente la certificazione relativa al bilancio di previsione 1995 delle Comunità montane;
VISTO il bilancio di previsione per l'anno 1995;
VISTI gli atti d'ufficio;

SI CERTIFICA

1. che le previsioni definitive del 1994 e le previsioni di competenza dell'esercizio 1995, desunte dal bilancio deliberato con atto consiliare n. __________ del __________________ sono le seguenti:

(Dati in migliaia di lire)

Titolo	Denominazione	Previsione definitiva stimata del 1994 e residui iscritti nel bilancio 1995	Codice	Previsione 1995 approvata	Codice
	ENTRATE				
	Avanzo di Amministrazione	———			14
I	Gestione beni e servizi		01		15
II	Contributi e trasferimenti		02		16
III	Alienazioni		03		17
IV	Assunzioni prestiti		04		18
V	Partite di giro		05		19
	Residui attivi 1994 e precedenti		06	———	
	TOTALI ...		07		20
	SPESE				
	Disavanzo di Amministrazione	———			21
I	Correnti		08		22
II	Conto Capitale		09		23
III	Rimborso di prestiti		10		24
IV	Partite di giro		11		25
	Residui passivi 1994 e precedenti		12	———	
	TOTALI ...		13		26

(1) L'indicazione in migliaia di Lire implica l'eliminazione per troncamento delle ultime tre cifre di ciascun importo, senza operare arrotondamenti. Per verificare l'esattezza di ciascun totale in modo che corrisponda a quello del bilancio, occorre maggiorare l'addendo più elevato. Per il quadro della classificazione economica-funzionale il riscontro dei totali va fatto solo in verticale.

2. che la situazione economica del bilancio 1995 è la seguente:

A) - ENTRATE CORRENTI (comprese le "UNA TANTUM") (in migliaia di lire)

TITOLO I - Entrate derivanti dalla gestione dei beni dei servizi della comunità di cui:		Codice
Categoria 1ª - Proventi dai servizi pubblici	L. ______	27
Categoria 2ª - Proventi dei beni	L. ______	28
Categoria 3ª - Interessi attivi	L. ______	29
Categoria 4ª - Concorsi, rimborsi e recuperi	L. ______	30
Categoria 5ª - Altre entrate correnti	L. ______	31
Categoria 6ª - Poste correttive e compensative delle spese	L. ______	32
TOTALE TITOLO I (cod. 27+28+29+30+31+32) (corrisponde al cod. 15)	L. ______	33

TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate

di cui:

Categoria 1ª - Trasferimenti correnti dello Stato

1) contributi ordinari	L. ______	289
2) contributi consolidati	L. ______	291
3) per lo sviluppo investimenti (2)		
- mutui contratti nel 1993 e precedenti	L. ______	
- mutui contratti nel 1994	L. ______	
Totale	L. ______	290
Totale Categoria 1ª (cod. 289+290+291)	L. ______	34
Categoria 2ª - Trasferimenti correnti delle Regioni	L. ______	35
Categoria 3ª - Trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico	L. ______	36
Categoria 4ª - Altri trasferimenti correnti	L. ______	37
TOTALE TITOLO II (cod. 34+35+36+37) (corrisponde al cod. 16)	L. ______	38
TOTALE ENTRATE CORRENTI (cod. 33+38)	L. ______	39

B) - Avanzo di amministrazione utilizzato per il finanziamento delle spese correnti (solo "UNA TANTUM") (in migliaia di lire) ..... L. ______ 40

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA (cod. 39+40) (in migliaia di lire) ..... L. ______ 41

C) SPESE CORRENTI (comprese le "UNA TANTUM") (al netto dell'onere per ammortamento di beni patrimoniali) (in migliaia di lire) ..... L. ______ 42

---

(2) Per i contributi erariali relativi ai mutui si deve far riferimento alla circolare F.L. 2/88, F.L. 30/89, F.L. 1/91, F.L. 6/92 e F.L. 6/93 riguardante il concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

Codice

D) - **QUOTE DI CAPITALE PER RIMBORSO DI PRESTITI** (in migliaia di lire) L. ______ 43

TOTALE GENERALE DELLA SPESA (in migliaia di lire) (cod. 42+43) ... L. ______ 44

3. che la spesa complessiva di L. .... (in migliaia di lire) 201
   prevista nel bilancio 1995 nella categoria economica 1 -- personale -- si riferisce
   a n. .... unità rapportate ad anno; 202

4. che la maggiore spesa di personale, per nuove assunzioni è di L. .... (in migliaia di lire); 203

5. che le spese di competenza classificate secondo l'analisi economico-funzionale sono le seguenti
   (in migliaia di lire):

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO- FUNZIONALE

PREVISIONI DI COMPETENZA

(IN MIGLIAIA DI LIRE)

Classificazione economica / Classificazione funzionale	Sezione I Amministrazione generale	Sezione II Azioni e interventi nel campo sociale	Sezione III Azioni e interventi nel campo economico	Sezione IV Oneri non ripartibili	TOTALE
SPESE CORRENTI					
Ctg. 1ª - Personale	204	221	238	255	272
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi	205	222	239	256	273
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti	206	223	240	257	274
Ctg. 4ª - Interessi passivi	207	224	241	258	275
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate ...	208	225	242	259	276
Ctg. 6ª - Ammortamenti	209	226	243	260	277
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	210	227	244	261	278
a) TOTALE SPESE CORRENTI	211	228	245	262	279
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente	212	229	246	263	280
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine attrezzature tecniche scientifiche a carico dell'ente	213	230	247	264	281
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali	214	231	248	265	282
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti	215	232	249	266	283
Ctg. 5ª - Concessioni crediti, anticipazioni per finalità produttive . . .	216	233	250	267	284
Ctg. 6ª - Concessioni crediti, anticipazioni per finalità non produttive ..	217	234	251	268	285
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili . .	218	235	252	269	286
b) TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	219	236	253	270	287
(a + b) TOTALE	220	237	254	271	288

______________ li ______________

IL SEGRETARIO

(Sig ______________)

IL PRESIDENTE DEL CO.RE.CO

ATTESTA

che il certificato è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo

(Sig. ______________)

TIMBRO CO.RE.CO.

GUIDA SINTETICA PER LA VERIFICA DELLA ESATTEZZA DEL CERTIFICATO PER LE COMUNITA' MONTANE

Ad integrazione delle indicazioni fornite nella guida al certificato, si indicano le seguenti verifiche per il riscontro della regolarità del certificato:

1 - Esistenza della firma del Segretario;

2 - Riscontro di eventuale discordanza tra la firma apposta ed il nome dattiloscritto;

3 - Esistenza del timbro della Comunità Montana;

4 - La certificazione prodotta deve comprendere tutte le pagine del certificato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

5 - Corretta compilazione di tutti i quadri relativi ai dati finanziari;

6 - Leggibilità di tutte le pagine del certificato;

7 - Conformità della certificazione al modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

8 - Contemporanea esistenza di valori e di codici ad essi attribuibili;

9 - Inesistenza di voci non previste nel certificato;

10 - Indicazione di valori espressi solamente in migliaia di lire nei quadri relativi ai dati finanziari;

11 - Esistenza della firma del presidente del CO.RE.CO.;

12 - Esistenza del timbro del CO.RE.CO.;

13 - Inesistenza di codici uguali con importi differenti;

14 - Leggibilità delle firme apposte;

15 - Esistenza della data;

16 - Redazione della certificazione in originale;

17 - Esistenza della convalida per le eventuali correzioni;

18 - Redazione della certificazione con sistema dattilografico.

94A6332

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 13 giugno 1994.

Ricognizione e riassunzione delle aliquote delle tasse da applicarsi sulle merci imbarcate e sbarcate in tutti i porti dello Stato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il comma 4 dell'art. 28 della stessa legge, il quale stabilisce che il gettito delle tasse e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 18 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, è acquisito a partire dal 1° gennaio 1994 al bilancio dello Stato;

Visto il comma 6 dello stesso art. 28, il quale stabilisce, al primo paragrafo, che la tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, viene estesa a tutti i porti a decorrere dal 1° gennaio 1994;

Visto il medesimo comma 6 dell'art. 28, il quale stabilisce, al secondo paragrafo, che per i porti ove non è istituita l'autorità portuale il gettito della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, affluisce al bilancio dello Stato.

Visto il comma 7 del medesimo art. 28, il quale stabilisce che, fino all'anno successivo al completamento dei pagamenti di cui al comma 1 dello stesso art. 28, il 50% del gettito della tassa prevista dal comma 6 riscossa nei porti sedi di autorità portuali affluisce al bilancio dello Stato;

Visto l'art. 23, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, il quale stabilisce il differimento al 1° luglio 1994 del termine previsto dal comma 6 dell'art. 28 della legge 28 gennaio 1984, n. 84, e che la tassa ivi indicata si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, nella misura attualmente vigente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato con decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, che ha differito al 31 dicembre 1994 il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'art. 28, comma 4, della legge n. 84/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974 che ha stabilito la misura della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate entro i limiti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 47/1974, convertito dalla legge n. 117/1974, e della tassa portuale, istituita con legge n. 82/1963, e richiamata dal secondo e quarto comma del predetto decreto-legge n. 47/1974;

Visto il capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 74, convertito dalla legge n. 117/1974;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 355, con la quale è stata estesa la tassa portuale di cui al capo III del titolo II della legge n. 82/1963 ai porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977, con il quale sono state determinate le aliquote della tassa portuale estesa ai suddetti porti;

Visto l'art. 6 del decreto-legge n. 546/1981, convertito dalla legge n. 692/1981, che ha raddoppiato la misura delle tasse previste dal primo, secondo e quarto comma dell'art 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 117;

Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha aumentato del 50%, rispetto a quanto fissato dall'art. 6 della legge n. 692/1981 di conversione del decreto-legge n. 546/1981, la misura della tassa prevista dal primo comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 47/1974;

Visto l'art. 7 della legge 6 agosto 1991, n. 255, il quale ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1993, le tasse ed i diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione della tassa di stazionamento, sono aumentati nella misura del 150%;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricognizione e riassunzione delle aliquote delle tasse da applicarsi sulle merci imbarcate e sbarcate in tutti i porti dello Stato a seguito del succedersi dei provvedimenti normativi richiamati;

Decreta:

Art. 1.

Tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate

Le aliquote per tonnellata metrica della tassa erariale, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge n. 117/1974 e ai successivi provvedimenti citati in premessa, riscossa sulle merci imbarcate e sbarcate in tutti i porti dello Stato sono le seguenti:

Fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di soda	L.	75
Materiali da costruzione muraria	»	112,5
Cereali	»	187,5
Altre merci	»	375

Art. 2.

Tassa portuale

Le aliquote, per tonnellata metrica, della tassa portuale sulle merci sbarcate e imbarcate, di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, riscossa in tutti i porti dello Stato, sono le seguenti:

Fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di soda . . . . L. 75

Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e agglomerati cementizi, pietre da costruzione e nitrato di soda . . . . . . » 175

Cereali, carbone, olii minerali alla rinfusa e laterizi. . . . . » 450

Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina . . . . » 900

Altre merci . . . . » 600

Art. 3.

Restano ferme le aliquote della tassa erariale e della tassa portuale previste dalla normativa vigente per il traffico di cabotaggio e per il porto di Trieste.

Art. 4.

A partire dal 1° gennaio 1995 le somme riscosse a titolo di tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate in tutti i porti dello Stato sono acquisite interamente al bilancio dello Stato.

A partire dal 1° luglio 1994 le somme riscosse a titolo di tassa portuale sulle merci sbarcate e imbarcate nei porti ove non è stata istituita l'autorità portuale sono acquisite interamente al bilancio dello Stato. Le somme incassate, al medesimo titolo, nei porti sedi di autorità portuale sono versate per il 50% allo Stato e per il restante 50% alla stessa autorità portuale fino all'anno successivo a quello di completamento dei pagamenti indicati al comma 1 dell'art. 28 della legge 18 gennaio 1994, n. 84.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1994

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

94A6357

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 settembre 1994.

Cessazione del periodo di amministrazione straordinaria nei confronti de L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Frosinone.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1993 con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari de L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Frosinone, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;

Visto il provvedimento in data 7 luglio 1993 con il quale il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della predetta L'Edera S.p.a.

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1994 con il quale è stato prorogato il termine della gestione straordinaria della predetta società;

Vista la lettera n. 416265 in data 26 settembre 1994, con la quale l'ISVAP, preso atto che sussistono le condizioni di legge per far luogo al ritorno de L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Frosinone, all'ordinaria amministrazione, ha proposto, ai sensi dell'art. 7, comma 13, della predetta legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, l'emanazione del decreto ministeriale di cessazione della gestione straordinaria della stessa società;

Ritenuto di poter accogliere la predetta proposta dell'ISVAP;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, si dispone, ai sensi dell'art. 7, comma 13, della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, la cessazione della gestione straordinaria di cui ai decreti ministeriali in data 7 luglio 1993 e 7 luglio 1994, nelle premesse citati, nei confronti de L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A6422

DECRETO 3 ottobre 1994.

Proroga della gestione commissariale della MAA assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1993 con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., ovvero MAA assicurazioni, con sede in Milano, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;

Visto il provvedimento in data 4 ottobre 1993 con il quale il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della predetta MAA assicurazioni;

Vista la lettera dell'ISVAP in data 26 settembre 1994, n. 4416263 e la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private ad essa allegata riguardanti la proroga del periodo della gestione straordinaria della predetta MAA assicurazioni;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private la quale, nella riunione del 29 settembre 1994, ha espresso parere favorevole alla predetta proroga;

Ritenuto opportuno concedere una proroga della gestione commissariale della MAA assicurazioni;

Decreta:

Il termine della gestione straordinaria della MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., ovvero MAA assicurazioni, con sede in Milano, di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1993 è prorogato di mesi quattro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A6423

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 7 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1991 e la tabella XV ad esso allegata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1991;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 29 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 56, titolo VI, relativo al corso di laurea in «scienze dell'educazione» - tabella II - insegnamenti del II biennio - «Indirizzo insegnanti di scuola secondaria superiore» - vengono inseriti gli insegnamenti di seguito elencati; viene altresì inserita la lettera *g)* «insegnamenti di area linguistico-semiologica» con le discipline di seguito elencate; vengono inoltre soppresse e sostituite le note relative al suddetto indirizzo:

INDIRIZZO INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Insegnamenti di area filosofica:

gnoseologia;

storia delle dottrine politiche;

istituzioni di filosofia;

ermeneutica filosofica;

storia delle dottrine morali.

Insegnamenti di area storica:

storia dei partiti e dei movimenti politici;

storia dell'Europa contemporanea;

storia dell'Umbria.

Insegnamenti di area psicologica:

psicopatologia dell'età evolutiva;

psicologia dell'apprendimento.

Insegnamenti di area pedagogica:

didattica della filosofia;

didattica della storia;

educazione ambientale;

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione.

g) Insegnamenti di area linguistico-semiologica:

poetica e retorica;

storia della lingua italiana;

sociolinguistica;

sociologia della letteratura;

teoria della comunicazione;

letterature comparate.

Note:

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a cinque semestralità scegliendoli tra gli undici indicati. Quelli di area filosofica per una durata complessiva equivalente a sette semestralità scegliendoli tra i diciassette indicati.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica scegliendole tra le undici indicate.

Gli studenti svolgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, linguistico-semiologica e giuridica.

Art. 2.

Nel medesimo articolo, all'«indirizzo educatori professionali extrascolastici», vengono inseriti insegnamenti di seguito elencati; vengono altresì soppresse e sostituite le note relative al suddetto indirizzo:

INDIRIZZO EDUCATORI PROFESSIONALI EXTRASCOLASTICI

Insegnamenti di area filosofica:

gnoseologia;

storia delle dottrine politiche.

Insegnamenti di area psicologica:

psicologia dell'apprendimento.

Insegnamenti di area socio-antropologica:

geografia sociale;

geografia del paesaggio e dell'ambiente;

politica dell'ambiente.

Insegnamenti di area pedagogica:

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione;

educazione ambientale.

Note:

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a sette semestralità sulle undici indicate. Quelli dell'area della metodologia della ricerca per due semestralità.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendoli tra i sette indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

Lo studente parteciperà inoltre ad attività pratiche di tirocinio secondo i criteri suggeriti dal consiglio di corso di laurea.

Art. 3.

Nel medesimo articolo, all'«indirizzo esperti nei processi formativi» vengono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

INDIRIZZO ESPERTI NEI PROCESSI FORMATIVI

Insegnamenti di area filosofica:

gnoseologia;

storia delle dottrine politiche.

Insegnamenti di area psicologica:

psicologia del lavoro.

Insegnamenti di area socio-antropologica:

sociologia del lavoro e dell'industria.

Insegnamenti di area giuridica:

diritto del lavoro.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 7 marzo 1994

Il rettore: DOZZA

94A6358

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 ottobre 1994

Dollaro USA	1563,38
ECU	1927,65
Marco tedesco	1007,92
Franco francese	295,26
Lira sterlina	2467,80
Fiorino olandese	899,99
Franco belga	49,009
Peseta spagnola	12,172
Corona danese	257,56
Lira irlandese	2440,91
Dracma greca	6,611
Escudo portoghese	9,888
Dollaro canadese	1162,97
Yen giapponese	15,697
Franco svizzero	1212,67
Scellino austriaco	143,22
Corona norvegese	231,34
Corona svedese	211,25
Marco finlandese	325,37
Dollaro australiano	1155,34

94A6424

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 21 settembre 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Microelettronica - Tecnia Fortronic», che avrà luogo a Vicenza dal 13 ottobre 1994 al 16 ottobre 1994.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «9° Abitare il tempo - Il nuovo eclettismo alle giornate internazionali dell'arredo», che avrà luogo a Verona dal 13 ottobre 1994 al 17 ottobre 1994.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «34° Salone nautico internazionale», che avrà luogo a Genova dal 15 ottobre 1994 al 23 ottobre 1994.

94A6360

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Caprin» di Trieste ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1.14.4/646 Sett. II datato 1° agosto 1994 del prefetto di Trieste la scuola media statale «G. Caprin» di Trieste, è stata autorizzata ad accettare le donazioni di:

un PC Olivetti M280; un PC Olivetti M28; una stampante Olivetti DM290, per un valore complessivo di L. 690.000. Offerente: Insiel - Informatica per il sistema degli enti locali - Gruppo Finsiel S.p.a. di Trieste.

94A6364

Autorizzazione alla scuola media statale «D. Giovanni Bosco» di Vedelago ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 4976/94 1° Sett. datato 13 luglio 1994 del prefetto di Treviso la scuola media statale «D. Giovanni Bosco» di Vedelago, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

dalla ditta Antica Postumia: un banco interno del valore di L. 500.000;

dalla ditta Pizzolato Roberto-Stocco S.d.f.: un banco esterno L. 500.000;

dalla ditta S.G.C. di Vedelago: un amplificatore + due cuffie, valore L. 595.000;

dalla ditta Geo-Nova di Vedelago: un banco esterno + un amplificatore + tre cuffie, valore complessivo di L. 1.190.000;

dalla cooperativa agricola S. Pio X: un banco esterno + un amplificatore + tre cuffie, valore complessivo L. 1.190.000.

94A6361

Autorizzazione alla scuola media statale «F. Erjavec» (lingua slovena) di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1.14.11/2109 Sett. 2° datato 13 dicembre 1993 del prefetto di Trieste la scuola media statale «F. Erjavec» (lingua slovena) di Trieste, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un «minisistema scrittura CWP1» composto da: tastiera, video e memoria, stampante integrata del valore di L. 1.490.000. Offerente: Publimarket-Idea 2/Alliance S.r.l. di Milano.

94A6362

Autorizzazione alla scuola media statale «N. Sauro» di Muggia ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1.14.11-323/94 Sett. 2° datato 30 marzo 1994 del prefetto di Trieste la scuola media statale «N. Sauro» di Muggia, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni.

dalla Riunione Adriatica di sicurtà di Trieste: un computer IBM AT;

dalla Aessegi di Trieste: tre PC IBMPS2-30 dotati di microprocessore 8088, con FD da 3.5 e HD da 20MB per il valore complessivo di L. 210.000;

dalla ditta Insiel di Trieste: due PC Olivetti M28 corredati di prodotto Works 3.0 in versione italiana del valore di L. 30.000 cadauno; due stampanti Olivetti DM 290 del valore di L. 20.000 cadauno, per complessive L. 100.000.

94A6363

Autorizzazione alla scuola media statale «E. Fermi» di Monterosso al Mare ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 8801/I/II datato 26 luglio 1994 del prefetto di La Spezia la scuola media statale «E. Fermi» di Monterosso al Mare, strada statale di Riomaggiore, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un premio di L. 300.000 assegnato alla suddetta sezione staccata quale vincitrice del concorso «1° maggio» indetto dalle associazioni sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.

94A6365

Autorizzazione alla scuola media statale n. 13 della Chiappa - La Spezia ad accettare una donazione

Con decreto prot. n 8802/I/II datato 26 luglio 1994 del prefetto di La Spezia la scuola media statale n. 13 della Chiappa - La Spezia, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un contributo di L. 300.000 erogato dalla «La Spezia Conteiner Terminal» S. e dalla Cassa di Risparmio di La Spezia ai fini dell'organizzazione della rassegna provinciale di teatro UNICEF.

94A6366

Autorizzazione alla scuola media statale «F. Carelli» di Conversano ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 833/I Sett. datato 16 novembre 1993 del prefetto di Bari la scuola media statale «F. Carelli» di Conversano, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore Panasonic NVF 5200 del valore di L. 2.240.000. Offerente: Telenorba S.p.a. di Conversano.

94A6367

Autorizzazione alla scuola media statale «D. Alighieri» di Casamassima ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 830/I Sett. datato 18 novembre 1993 del prefetto di Bari la scuola media statale «D. Alighieri» di Casamassima è stata autorizzata ad accettare la donazione di un elaboratore elettronico Olydata dotato di monitor a colori con unità centrale e tastiera del valore di L. 2.499.000. Offerente: ditta Tassielli Trading S.r.l. di Casamassima.

94A6368

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Gesmundo» di Terlizzi ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 832/1 Sett. datato 18 novembre 1993 del prefetto di Bari la scuola media statale «G. Gesmundo» di Terlizzi, è stata autorizzata ad accettare le donazioni:

dal sig. Gianfrancesco Salvatore Luigi: un amplificatore 10 canali con casse acustiche del valore di L. 1.200.000;

dal sig. Giuseppe Tuberoso: una piastra di registrazione del valore di L. 130.000, un televisore a colori del valore di L. 409.000, un rack HF con casse acustiche del valore di L. 269.000;

dal sig. Mario Vendola: un faro direzionale del valore di L. 150.000, un videoriproduttore del valore di L. 350.000, quattro microfoni con relative casse del valore di L. 400.000.

94A6369

Autorizzazione alla scuola media statale «Giovanni XXIII» di Adelfia ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 835/1 Sett. datato 18 novembre 1993 del prefetto di Bari la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Adelfia è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

1) un videoregistratore Hitachi del valore di L. 650.000. Offerente: sig. Antonio Caringella;

2) una pianola elettrica del valore di L. 600.000. Offerente: sig. Francesco Lucente;

3) un videoregistratore Philips del valore di L. 600.000. Offerente: sig. Antonio Paciulli.

94A6370

Autorizzazione alla scuola media statale «Resta» di Turi ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1345/I Sett. datato 22 marzo 1994 del prefetto di Bari la scuola media statale «Resta» di Turi è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer Olivetti M20 del valore di L. 30.000. Offerente: sen. Antonio Coppi

94A6376

Autorizzazione alla scuola media statale «2° Gruppo» di Palo del Colle ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 836/I Sett. datato 19 novembre 1993 del prefetto di Bari la scuola media statale «2° Gruppo» di Palo del Colle è stata autorizzata ad accettare la donazione di un pianoforte verticale Tamaka cm 122 e vari strumenti musicali del valore di L. 4.000.000. Offerente: Banco Ambrosiano-Veneto

94A6371

Autorizzazione alla scuola media statale «F. Casavola» di Modugno ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1012/I Sett datato 23 novembre 1993 del prefetto di Bari la scuola media statale «F Casavola» di Modugno è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer PC1 Olivetti Prodest con hard disk e monitor del valore di L. 1.300.000. Offerente: Scuola europea di Foggia.

94A6372

Autorizzazione alla scuola media statale «U. Foscolo» di Canosa ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 831/I Sett. datato 26 novembre 1993 del prefetto di Bari la scuola media statale «U. Foscolo» di Canosa è stata autorizzata ad accettare la donazione di una videocassetta «L'Asia» del valore di L 99.000 Offerente: ditta Quercia S r.l. di Roma

94A6373

Autorizzazione alla scuola media statale «N. Pende» di Noicattaro ad accettare una donazione

Con decreto prot n 1010/I Sett datato 26 novembre 1993 del prefetto di Bari la scuola media statale «N Pende» di Noicattaro è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer Zenit completo di video a colori, del valore di L. 1.307 810. Offerente. ditta «Sapio» di Bari

94A6374

Autorizzazione alla scuola media statale «P. Cafaro» di Andria ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1211/I Sett. datato 15 marzo 1994 del prefetto di Bari la scuola media statale «P. Cafaro» di Andria è stata autorizzata ad accettare la donazione di una stampante Panasonic RX-T1695 del valore di L. 779.450. Offerente: Banca popolare andriese.

94A6375

Autorizzazione alla scuola media statale «Cotugno» di Ruvo di Puglia ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 48/I Sett. datato 22 giugno 1994 del prefetto di Bari la scuola media statale «Cotugno» di Ruvo di Puglia è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 500.000 per incrementare il capitale della borsa di studio «prof. Vincenzo Visicchio» il cui interesse va a costituire il premio di studio per un alunno particolarmente meritevole e bisognoso. Offerente: sig.ra Angela Matera, vedova Visicchio.

94A6377

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Rapporti commerciali con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro). (Comunicato n. 7 in data 1° ottobre 1994).

Si fa riferimento alla circolare n. 5 in data 8 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 in data 15 giugno 1994, concernente l'argomento specificato in oggetto.

Al riguardo si comunica che la rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite ha riferito che «il Comitato del Consiglio di Sicurezza (competente al rilascio delle autorizzazioni in deroga all'embargo) ha fatto presente che ciascuna autorizzazione (di proroga) è valida soltanto per una esportazione eseguita con un'unica spedizione a meno che diversamente specificato».

Conseguentemente sarà onere dell'operatore richiedente indicare, al punto 6. del modulo costituente l'allegato 2 della circolare n. 5 in riferimento, l'eventuale numero di spedizioni previsto per il completamento dell'operazione.

94A6395

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Cartiere Sottrici Binda S.p.a. (Comunicazione n. 94008814 del 22 settembre 1994).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato della società in oggetto tali da comportare l'individuazione dell'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Cartiere Sottrici Binda S.p.a. (*)	24,35 Safinvest S.p.a.	—

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (allegato *A*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A, B, C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A6378

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1994).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 12, all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, in luogo delle parole: «... di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, *e sentito il consiglio consultivo degli utenti che sarà all'uopo riordinato e integrato*; la revisione in lingua originale del film in lingua tedesca ...», si legga: «... di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale del film in lingua tedesca ...»;

alla stessa pag. 12, all'art. 4, comma 1, in luogo delle parole: «... o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, *nonché* a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.», si legga: «... o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.»;

alla pag. 14, all'art. 9, comma 4, dove è scritto: «... per il *ricalcolo* degli interessi passivi del triennio 1991-1993 ...», si legga: «... per il *calcolo* degli interessi passivi del triennio 1991-1993 ...».

94A6426

Comunicato relativo alla circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 luglio 1994, n. 161892, concernente: «Lettera circolare agli uffici UPICA e camere di commercio sulla messa in commercio dei dispositivi segnalatori e rivelatori di fughe di gas combustibile per uso domestico e similare». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 6 agosto 1994).

Nella circolare citata in epigrafe, riportata a pag. 26, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto la voce «Soglia di intervento.», dove è scritto: «La soglia di intervento deve essere definita, con le opportune tolleranze, mediante taratura iniziale con gas metano e rispettivamente butano entro valori *superiori a 25% L.I.E.*», si legga: «La soglia di intervento deve essere definita, con le opportune tolleranze, mediante taratura iniziale con gas metano e rispettivamente butano entro valori *compresi fra il 5% e il 25% del L.I.E. del gas specificato.*».

94A6396

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 563, recante: «Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1994)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 2, comma 3, al secondo periodo, dove è scritto: «Le aziende devono comunque conseguire entro il 31 dicembre *1993* ...», si legga: «Le aziende devono comunque conseguire entro il 31 dicembre *1995* ...», ed all'art. 4, comma 7, all'ultimo periodo, dove è scritto· «Il prezzo di cessione non potrà essere superiore a quello risultante *della* convenzione di cui al comma 5.», si legga: «Il prezzo di cessione non potrà essere superiore a quello risultante *dalla* convenzione di cui al comma 5.».

94A6425

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	**L. 357.000**
	- semestrale	**L. 195.500**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	**L. 65.500**
	- semestrale	**L. 46.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	**L. 200.000**
	- semestrale	**L. 109.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	**L. 65.000**
	- semestrale	**L. 45.500**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	**L. 199.500**
	- semestrale	**L. 108.500**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	**L. 687.000**
	- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300